

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – consulenti del lavoro - Avvocati

Commercialisti - Revisori

Mauro Della Frera
Maurizio Borboni
Marisa Coppi
Elena Picen
Sonia Bianchi
Carolina Bianchi
Alessandro Co'
Jenni Lombardi
Fabio Navoni
Elena Pancari

Consulenti del lavoro

Silvia Margini

Avvocati

Luigi Lupinacci
Elena De Nard

Circolare SNA n° 2/2010

UNICO 2010: VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE
ESONERO DA IRAP PICCOLI IMPRENDITORI
STUDI DI SETTORE
ALCUNE NOVITA' MANOVRA CORRETTIVA

VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE - ICI

Come ogni anno, in vista dell'imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte e degli eventuali contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2010, riteniamo opportuno fornire un vademecum che riassume i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine agli istituti della rateazione e della compensazione.

Scadenza ordinaria – 16 giugno 2010 - Salvo proroga

Scade il prossimo 16 giugno 2010 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti da Unico 2010. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d'imposta 2009, quanto il primo acconto per il periodo d'imposta 2010.

Va evidenziato che, in considerazione dalla tardiva disponibilità di GERICO e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, le Associazioni di categoria (come lo scorso anno) hanno richiesto al Ministro dell'Economia e delle Finanze la proroga dei termini di versamento, pertanto, come lo scorso anno potrebbe essere concessa una proroga in riferimento alla prima scadenza del 16 giugno 2010.

Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2010.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – consulenti del lavoro - Avvocati

Scadenza con maggiorazione – 16 luglio 2010

Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2010 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%.

Rateazione

Il saldo ed il primo acconto calcolati in Unico 2010 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva ed in base alla data del primo versamento (entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con maggiorazione).

La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24 e possono essere effettuate compensazioni con i crediti disponibili.

Giova sottolineare che l'omessa presentazione (o la presentazione tardiva) di un modello F24 "a zero" (ossia senza versamenti dovuti perché gli importi a debito sono interamente compensati) è comunque sanzionabile.

Scadenza ICI

Si ricorda che il prossimo **16 giugno 2010** scade il termine per il versamento dell'acconto ICI relativo al periodo d'imposta 2010 e *per tale scadenza non sono previste proroghe*.

Il versamento dell'acconto tiene conto di eventuali acquisti, cessioni, modifiche catastali o altro intervenuti nel 2010. Il conguaglio avverrà entro il prossimo 16 dicembre 2010 in sede di saldo, quando verrà determinata l'imposta effettivamente dovuta per il 2010, scomputando il versamento effettuato in sede di acconto.

Esiste, come per i precedenti periodi d'imposta, la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2010.

Il pagamento dell'ICI a favore di **tutti i Comuni** può essere effettuato attraverso il modello di versamento **F24**, eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e contributivi.

ESONERO DALL'IRAP PER LE MICRO IMPRESE PRIVE DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Un'importante novità è stata comunicata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.28/E del 28.05.2010, con la quale riconosce **l'esonero dall'Irap**, oltre che ai professionisti, anche ai **piccoli imprenditori, ad alcune attività ausiliarie del commercio, ai produttori, subagenti e agenti, ai rappresentanti e agenti di commercio, agli intermediari finanziari**, che dichiarano un reddito d'impresa ma che sono **sprovvisi di autonoma organizzazione** di capitali o lavoro altrui.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – consulenti del lavoro - Avvocati

Nella circolare si afferma che:

tali soggetti sono esclusi da Irap quando la loro attività non è autonomamente organizzata, cioè non impiega né beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per esercitare l'attività medesima, né impiega lavoro altrui.

La sussistenza di tali requisiti dovrà essere dimostrata dal contribuente.

Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:

compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso



è la scelta che evita l'irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso;

non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla



è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma potrebbe generare l'irrogazione di sanzioni se disconosciuta dall'amministrazione finanziaria.

NOVITA' DEGLI STUDI DI SETTORE – UNICO 2010

Gli Studi di Settore, in misura più incisiva rispetto allo scorso anno, presentano **una serie di correttivi** che agendo sul valore finale complessivo di congruità e normalità, tengono conto dell'impatto della crisi economica sul mercato. Pertanto, **il risultato finale** stimato dal software, in tema di richieste di adeguamento, **tiene conto dell'impatto della crisi.**

I dati per l'applicazione dei correttivi, sono contenuti nei **nuovi campi del Quadro X**, nel quale dovranno essere indicati i ricavi o compensi dichiarati ai fini della congruità relativamente all'anno di imposta 2007 e 2008, che verranno dal software comparati con quelli del 2009.

STUDI DI SETTORE: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TG91U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2009 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente, nel caso di specie:

.....
66.22.02 Agenti di assicurazioni;

66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni;

66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni;

.....

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività (Sub-agenzie, ecc);
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – consulenti del lavoro - Avvocati

- quadro F – Elementi contabili relativi all'attività di impresa;
- quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo (nel Vostro caso da non compilare);
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività.

Questo quadro non presenta particolarità per la vostra categoria ed i dati necessari alla compilazione possono esservi forniti dal Vostro Consulente del Lavoro.

QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, sono stati utilizzati per l'esercizio dell'attività.

I dati da indicare sono quelli riferiti alla sede ed a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2009.

Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse. Sono ad esempio sicuramente da indicare la vostra sede e le sub-agenzie, che rientrano nella Vostra disponibilità e per le quali si sostengono spese inerenti a contratti di locazione, utenze, ecc, che risultano comunicate in CCIAA e al RUI.

QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi resi alla clientela.

Dal rigo **D01** al rigo **D13** barrare la casella corrispondente alla vostra attività esercitata.

Dal **D14** al **D24** la percentuale dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, derivanti per l'esercizio delle attività elencate, in rapporto ai ricavi o ai compensi complessivi dell'anno.

Ramo attività assicurazioni

Nei righe da **D25** a **D28**, con riferimento ai rami di attività assicurativa esercitati, suddividere la percentuale dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti.

N.B. il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100

Nel rigo **D29** indicare il numero delle compagnie mandanti.

Nel rigo **D30** il numero totale di polizze stipulate nell'anno.

Nel rigo **D31** la percentuale delle provvigioni di incasso realizzate attraverso la promozione di prodotti assicurativi, in rapporto ai ricavi conseguiti.

NB: i dati di cui sopra, potranno esservi forniti dalla Vs. compagnia mandante.

Qualora, per la compilazione dei righe precedenti, utilizzate dei tabulati forniti dalla Vs. Compagnia, è opportuno conservare accuratamente gli stessi, in quanto potrebbero essere richiesti dall'Agenzia delle Entrate in caso di verifica.

Attenzione:

Vi informiamo che i dati da indicare ai righe D29 e D30 sono estremamente importanti, in quanto hanno un notevole impatto sull'esito dello studio di settore, influenzandolo significativamente.

I righe dal **D32** al **D73** devono essere compilati esclusivamente da chi svolge le attività indicate (attività di perizia, di liquidazione, promotore finanziario, mediatore creditizio, agente in attività finanziaria).

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – consulenti del lavoro - Avvocati

I rigi dal **D74** al **D78**, devono indicare, la percentuale dei ricavi con riferimento alle tipologie individuate di clientela, in rapporto ai ricavi complessivi.

Nei rigi dal **D79** al **D87** indicare l'area di mercato all'interno della quale viene svolta l'attività.

Nel rigo **D89** il numero di promotori finanziari per i quali l'impresa percepisce provvigioni in via indiretta.

Nel rigo **D90** indicare il numero dei sub-agenti.

Nel rigo **D91** l'ammontare delle spese sostenute per provvigioni a subagenti, produttori e segnalatori.

QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore, riferiti all'esercizio chiuso al 31/12/2009.

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R..

Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento, devono essere individuati applicando i criteri forniti nelle istruzioni ministeriali allegate al modello degli studi di settore, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2010 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI E CORRETTIVI

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

In particolare i contribuenti che non risultano congrui, possono, compilando semplicemente il presente quadro, fare eseguire al software di GERICO l'applicazione dei correttivi, i quali rettificano il peso di alcune variabili utili per il calcolo.

I contribuenti devono indicare:

- nel rigo X01, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel rigo X02, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula contenuta nelle istruzioni ministeriali allo studio di settore;
- nel rigo X05, i Ricavi/Compensi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2007.
- nel rigo X06, i Ricavi/Compensi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2008.

NB: ai fini di adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica, e applicare quindi i correttivi, si raccomanda la compilazione dei rigi X05 e X06.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo "**Note aggiuntive – Informazioni aggiuntive**" dell'applicazione GE.RI.CO si ha la possibilità di indicare le cause che hanno determinato la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – consulenti del lavoro - Avvocati

Contrasto all'evasione per il 2010

L'Agenzia delle entrate con Circolare n.20 del 16 aprile 2010 ha fornito ai propri uffici locali una serie di disposizioni volte alla "prevenzione e al contrasto all'evasione per il 2010".

In particolare per le piccole imprese sono previsti maggiori controlli volti a verificare la veridicità dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Resta alta l'attenzione sui contribuenti cui si applicano gli studi di settore che presentano situazioni di *non congruità*, mentre una parte degli accertamenti previsti dovrà essere destinato al controllo di coloro che, pur tenuti, non hanno presentato il modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi indicando *cause di esclusione o inapplicabilità*.

Una apposita campagna di controlli toccherà invece da vicino la platea dei "congrui", per verificare la *veridicità dei dati dichiarati* ai fini dell'applicazione degli studi di settore, con l'intento di individuare situazioni di "congruità" ottenute artificialmente, le quali vanno considerate ad alta pericolosità.

Specifici controlli vanno riservati ai contribuenti che, destinatari nel corso del 2009 delle apposite comunicazioni concernenti la *rilevata esistenza di anomalie degli indicatori economici*, relative al triennio 2005-2007, risultano – dai dati dichiarati per il periodo d'imposta 2008 – non aver mutato il comportamento ritenuto anomalo.

Occorre inoltre rilevare che una quota dei controlli verrà riservata alle posizioni a maggior rischio dei soggetti ai quali non si applicano gli Studi di settore (categoria alla quale, a partire dal periodo d'imposta 2008, appartengono anche i c.d. "contribuenti minimi").

ALCUNE NOVITA' DELLA MANOVRA CORRETTIVA 2010

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore il D.L. 31.05.2010 n.78, c.d. "Manovra Correttiva 2010" e vi sintetizziamo solo alcune delle più rilevanti novità introdotte che potrebbero interessare la vostra categoria.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Il **limite all'uso del contante e dei titoli al portatore**, dalla soglia attuale di € 12.500, è **portato a € 5.000** per adeguare le disposizioni in materia di antiriciclaggio alla normativa comunitaria. Da ciò consegue che:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 5.000;
- gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 5.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di € 5.000 entro il 30.6.2011.

Si evidenzia che le sanzioni previste per la violazione di tali limitazioni sono non inferiori a € 3.000.

REDDITOMETRO

Con riferimento all'accertamento sintetico dei redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è ancora scaduto, è applicabile il "**nuovo redditometro**" che è caratterizzato da nuove modalità di calcolo del reddito sinteticamente determinato. In

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – consulenti del lavoro - Avvocati

particolare, si segnala che:

- i contribuenti sono **suddivisi in base al nucleo familiare e all'area territoriale** di appartenenza;
- le **spese** sostenute hanno un impatto diverso a seconda che siano considerate **voluttuarie** ovvero **"di base"**;
- assumono rilevanza le **spese che si considerano sostenute con i redditi conseguiti nell'anno** preso in esame, con l'**esclusione degli incrementi patrimoniali**, quale, ad esempio, l'acquisto di un immobile, che la precedente versione del redditometro considerava spesa sostenuta con introiti del quinquennio;
- per la determinazione del reddito assumono rilevanza soltanto gli oneri deducibili di cui all'art.10, TUIR e le detrazioni d'imposta normativamente previste;
- resta per il contribuente la possibilità o l'onere di provare che le spese sono state sostenute con redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi da quelli che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.

Si evidenzia che l'accertamento da redditometro potrà essere applicato quando, anche solo **per un anno** (non più per 2 periodi d'imposta), lo **scostamento** del reddito dichiarato da quello presunto è pari al **20%** (non più 25%).

Per l'effettiva applicazione è necessario attendere l'emanazione dell'apposito Decreto attuativo e seguirà nostra circolare esplicativa.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Brescia, 08/06/2010

(Maurizio Borboni)

